CAMERA DEI DEPUTATI N. 3265-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LA LOGGIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 novembre 1974 (Stampato n. 1798)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 novembre 1974

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

Presentata alla Presidenza il 14 novembre 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, del quale oggi siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge di conversione, si dispone la modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Come si espone nella relazione al disegno di legge di conversione, la modifica si è resa necessaria per evitare che ad ogni nuova emissione di buoni postali fruttiferi, con più aggiornati tassi di interesse, facesse riscontro una massiccia richiesta, previo ritiro di quelli precedentemente emessi, di rilascio di nuovi buoni, con notevole aggravio di lavoro per i servizi espletati dall'Amministrazione postale e con considerevole ritardo nel rilascio dei nuovi titoli in sostituzione di quelli provvisori che, intanto, l'Amministrazione postale è costretta a rilasciare. L'articolo 173 del testo unico 29 marzo 1973, n. 156, disponeva, come è noto, che le variazioni del saggio di interesse venissero disposte con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avessero effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto medesimo, con esclusione della possibilità di estenderne l'applicazione a quelli emessi precedentemente, per i quali continuavano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi.

Con la nuova disposizione, contenuta nel decreto-legge oggetto del nostro esame, viene invece stabilito che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi, per i quali è previsto che abbiano normalmente effetto per i buoni di nuova serie emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li dispone, possano, però, essere estesi ad una o più delle precedenti serie.

Si dispone altresì, ma ai soli fini del calcolo degli interessi, che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerino come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme vigenti, alla data di entrata in vigore del decreto che determina il nuovo saggio d'interesse.

La normativa proposta prevede, opportunamente, che il decreto del Ministro del tesoro, che dispone la variazione del tasso d'interesse sui buoni postali fruttiferi, sia assunto di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del quale non può non ammettersi una concomitante valutazione per le eventuali ripercussioni nell'ambito della Amnistrazione affidata alla sua responsabilità. Si dispone, infine, all'articolo 2 che la nuova misura degli interessi sui buoni emessi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto è applicata con effetto dal 1° ottobre 1974.

In sede di esame del disegno di legge di conversione, il Senato della Repubblica ha apportato, al testo del decreto, un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 nel quale si stabilisce che, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni, il saggio d'interesse fissato con decreto ministeriale 18 settembre 1974, per i buoni postali fruttiferi della serie emessa dal 1° ottobre 1974, sarà esteso, con effetto dalla stessa data, ai buoni di tutte le precedenti serie.

Il ricorso alla procedura del decreto-legge viene dal Governo giustificato sottolineando la necessità e l'urgenza di provvedere sia in vista delle difficoltà per l'amministrazione postale di affrontare, nelle note circostanze di pesantezza dei servizi, il notevole aggravio di lavoro dipendente dai massicci ritiri dei buoni di precedente emissione e dalla richiesta di rilascio di quelli delle nuove serie sia, soprattutto, in dipendenza dei preoccupanti fenomeni di deflusso del risparmio postale verificatisi negli ultimi tempi, come fu rilevato in sede di esame in Assemblea al Senato, deflusso ulteriormente aggravatosi, tanto da rendere preoccupati rispetto alle disponibilità, per la Cassa dei depositi e prestiti, ai fini della concessione dei mutui, soprattutto agli Enti locali, rientranti nelle sue finalità istituzionali.

Ed in effetti le addotte ragioni sono da considerare apprezzabili e tali da far condividere l'opportunità che al nuovo regime si pervenisse con la rapida procedura della decretazione di urgenza.

Nel merito il provvedimento appare rispondente alle finalità che si propone, pur se sia da auspicare a non lunga scadenza un approfondito riesame della materia relativa all'acquisizione di mezzi finanziari da parte della Cassa dei depositi e prestiti ai fini dell'attuazione dei suoi compiti istituzionali, anche in rapporto ai problemi di attuazione della legge n. 964 del 1969.

Qualche perplessità è stata sollevata in sede di esame del disegno di legge di conversione in ordine ai possibili riflessi sui tassi d'interesse per i mutui praticati dalla Cassa dei depositi e prestiti, in vista dell'accresciuto costo del denaro in dipendenza del mutare del saggio d'interesse.

Altre perplessità sono state sollevate in ordine all'opportunità di alimentare attraverso il mutamento del saggio degli interessi la già preoccupante gara di acquisizione del risparmio in atto fra gli istituti di credito. Ed a tal proposito si è auspicata una attenta rivalutazione dei problemi connessi al costo del danaro con particolare riferimento al regime degli interessi sui depositi bancari.

A qualche rilievo si è infine prestata l'ampiezza di discrezionalità che la norma concede al Ministro del tesoro e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non soltanto per gli aumenti ma altresì per eventuali diminuzioni del tasso d'interesse, nel che si riscontrerebbero elementi di incertezza che potrebbero scoraggiare l'afflusso del risparmio verso i buoni postali fruttiferi.

La Commissione, pur avendo apprezzato le perplessità anzidette, ha espresso parere favorevole al provvedimento e ne raccomanda alla Camera l'approvazione definitiva.

LA LOGGIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è convertito in legge con la seguente modificazione:

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, il saggio di interesse fissato con decreto ministeriale 18 settembre 1974 per i buoni postali fruttiferi della serie emessa dal 1° ottobre 1974 sarà esteso, con effetto dalla stessa data, ai buoni di tutte le precedenti serie ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.